



Ordinanza n.16 del 19.04.2021

IL SINDACO

Oggetto: ART. 2 D.L. N.44 DEL 1.04.2021 – DEROGA SINDACALE. Provvedimenti in relazione alle attività didattiche in presenza presso l'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone" di Sassano - Scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell'infanzia.

VISTO il Decreto Legge 1.04.2021 n.44 art.2 che recita: "Dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio".

SENTITA, in data odierna, la DP.UOPC71_72 dell'ASL Salerno;

RITENUTO che non sussistono le condizioni di sicurezza sanitaria per la riapertura delle scuole sull'intero territorio comunale di Sassano per la presenza di focolai e per il rischio elevato di diffusione del virus;

RITENUTO, per le motivazioni di cui sopra, dopo aver sentito l'Autorità Sanitaria competente, poter attivare il procedimento di deroga di cui all'art. 2 del DL n.44 del 1.04.2021 Sentita la Dirigente Scolastica dell'Istituto Scolastico Omnicomprensivo di Sassano:

VISTO l'art.32 della Costituzione Italiana;

VISTO l'art.32 della legge 833/78;

VISTO l'art.50 d.lgs. D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267, a mente del quale "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";

DATO ATTO CHE ai sensi dell'art. 13, comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m.i. il presente provvedimento costituisce attività della Pubblica Amministrazione

diretta all'emanazione di atti normativi e amministrativi di carattere generale non sottoposti all'applicazione degli articoli 7 e seguenti della citata fonte normativa e pertanto immediatamente esecutiva.

ORDINA

Il divieto di svolgimento, per le motivazioni di cui sopra, attivando la deroga di cui all'art. 2 del DL n.44 del 1.04.201, della didattica in presenza in tutti i plessi scolastici di Sassano dal 21.04.2021 al 24.04.2021, salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del D.L. 44 del 1.04.2021.

La chiusura di tutti gli edifici scolastici del territorio comunale di Sassano fatta eccezione per gli uffici della Segreteria Amministrativa Scolastica.

SI RISERVA

in ogni caso, e previa valutazione dei competenti uffici dell'ASL, l'adozione di ulteriori provvedimenti.

DISPONE INOLTRE

- che il presente provvedimento venga pubblicato per 15 giorni all'Albo pretorio on-line, sul sito istituzionale del Comune di Sassano.
- che sia trasmesso:
 - ✓ alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Salerno;
 - ✓ all'Ufficio Scolastico Provinciale;
 - ✓ al Dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo Statale "G. Falcone" di Sassano;
 - ✓ al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Salerno;
 - ✓ al Settore Pubblica Istruzione e alla Polizia Locale del Comune di Sassano;
 - ✓ alla Stazione Carabinieri di Sassano;

RENDE NOTO CHE

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, in alternativa:

- al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Sezione di Salerno entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione sull'Albo Pretorio;
- con Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione nell'Albo Pretorio ai sensi del dlgs n.104/2010 e ss.mm.ii.

IL SINDACO

Dott. Domenico RUBINO

Firma autografa omessa ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs. n. 39/1993. La nota con la firma originale è depositata agli atti d'ufficio.